

DOTT. PIERANGELO GRASSI
Commercialista - Revisore Legale dei Conti

DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA MANOVRA

E' stato approvato in via definitiva poco fa dalla Camera con fiducia il Ddl di conversione in legge del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, (cosiddetto "Decreto fiscale" collegato alla Manovra). Numerose ed importanti le novità di carattere tributario: dalla "rottamazione-bis" all'estensione dello split payment, dal "bonus pubblicità" al Fondo di garanzia per le Pmi. Confermati lo slittamento al 7 dicembre del termine per il versamento delle prime tre rate previste - a luglio, settembre e novembre 2017 - dall'originario piano di definizione agevolata delle cartelle di pagamento e l'inapplicabilità delle sanzioni per le irregolarità sullo spesometro del primo semestre 2017 qualora i dati esatti vengano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

Si riporta una sintesi del provvedimento con le misure contenute nel "Decreto fiscale" convertito in legge

"Rottamazione" delle cartelle - Regolarizzazione degli omessi versamenti di luglio e/o settembre (art. 1)

Viene fissato al 7 dicembre 2017 il termine per versare le rate di luglio e settembre 2017, relative al piano di definizione agevolata dei ruoli previsto dall'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225. In tal modo si consente ai contribuenti che - pur avendo aderito alla "rottamazione" - non abbiano provveduto a versare una o entrambe le rate, di regolarizzare la propria posizione, e mantenere in vita il piano stesso.

Il termine del 7 dicembre è stato stabilito in sede di conversione. La versione originaria del decreto-legge prevedeva il termine del 30 novembre 2017.

"Rottamazione" - Terza rata - Termine (art. 1)

In sede di conversione è stato posticipato dal 30 novembre al 7 dicembre il termine di versamento della terza rata prevista dall'originario piano di definizione agevolata delle cartelle.

"Rottamazione" - Rate 2018 - Termine (art. 1)

In sede di conversione del decreto è stato inoltre posticipato al 31 luglio 2018 il termine per il versamento della rata di aprile 2018.

Resta ferma invece la scadenza di settembre 2018.

"Rottamazione-bis" - Riapertura dei termini (art. 1)

È possibile aderire alla "rottamazione-bis" per i carichi (purché definibili) compresi in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non fu ammesso alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 (art. 6, commi 13-quater e 13-quinquies, del D.L. n. 193/2016, convertito con Legge n. 225/2016). A tal fine occorre:

- presentare, entro il 15 maggio 2018, un'apposita dichiarazione all'agente della riscossione (utilizzando la modulistica che sarà approvata entro il 31 dicembre 2017);
- versare in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, tali somme oppure in non più di tre rate, così suddivise:
 - due di pari importo – scadenti a ottobre e novembre 2018 – per l'80 per cento dell'importo oggetto della definizione (oltre agli interessi di cui all'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, decorrenti dal 1° agosto 2018);
 - l'ultima, entro febbraio 2019, per il residuo 20 per cento.

Come avvenuto nella "rottamazione" di cui al D.L. n. 193/2016, anche questa volta la norma prevede che il contribuente indichi nell'istanza il numero delle rate.

Effetti della domanda

Entro il 30 giugno 2018 l'agente della riscossione dovrà comunicare al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

"Rottamazione" – Carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (art. 1)

Possono rientrare anch'essi nella "rottamazione". A tal fine (dovrà essere presentata un'apposita istanza entro il 15 maggio 2018);

- le somme dovute dovranno essere versate in un numero massimo di 5 rate di uguale importo, entro – rispettivamente - i mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

Per effetto della presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, per i carichi oggetto dell'istanza e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti successivamente alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.

"Rottamazione" – Prima adesione (art. 1)

In sede di conversione è stata introdotta la possibilità di accedere alla definizione agevolata anche per i carichi pendenti affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, per i quali non fu presentata la dichiarazione di adesione per effetto del D.L. n. 193/2016. In tal caso il contribuente è tenuto a presentare un'apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018.

Entro il 30 giugno 2018 l'agente della riscossione comunicherà l'importo dovuto.

Le somme dovute dovranno essere versate in un numero massimo di 5 rate di uguale importo, entro – rispettivamente - i mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

Spesometro - Sanzioni (art. 1-ter)

Per le irregolarità commesse nell'invio dello spesometro relativo al primo semestre 2017 non si applicano le sanzioni di cui all'art. 11, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, qualora entro il 28 febbraio 2018 vengano trasmessi i dati esatti.

Il contribuente può optare per l'invio a cadenza semestrale, limitandosi a trasmettere i seguenti dati:

- partita Iva o codice fiscale dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile;
- aliquota applicata;
- imposta;
- tipologia dell'operazione ai fini Iva nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.

Per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro è ammesso un documento riepilogativo; in tal caso devono essere trasmessi almeno:

- la partita Iva del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive;
- la partita Iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive;
- la data e il numero del documento riepilogativo;
- l'ammontare imponibile complessivo;
- l'ammontare dell'imposta complessiva, distinguendo sulla base dell'aliquota applicata.

Amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

Sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

Esoneri

Sono esonerati dall'adempimento i produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, situati nelle zone montane di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Calamità naturali - Sospensione dei termini (art. 2)

L'art. 2 del decreto-legge in esame dispone la sospensione fino al 30 settembre 2018 dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei confronti dei soggetti che alla data del 9 settembre 2017 avevano la residenza o la sede operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (provincia di Livorno). Detti adempimenti e versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 ottobre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.

La sospensione non si applica alle ritenute dovute dai sostituti d'imposta.

Split payment - Estensione (art. 3)

Il nuovo comma 1-bis dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, dispone che il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'Iva si applichi anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
- società controllate (ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 2), del codice civile), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
- società controllate direttamente o indirettamente (ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile), da amministrazioni pubbliche;
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Le norme attuative saranno stabilite con apposito decreto ministeriale.

Decorrenza

L'estensione di cui sopra si applica alle operazioni per le quali è emessa la fattura a partire dal 1° gennaio 2018.

Bonus pubblicità (art. 4)

Il credito d'imposta previsto dall'art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 ("Manovra correttiva") viene esteso anche agli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online,

effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, sempreché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016.

Aliquote Iva - Esclusi gli aumenti (art. 5)

Come anticipato da Palazzo Chigi, il decreto ha provveduto a "sterilizzare" le clausole di salvaguardia, che altrimenti avrebbero comportato l'aumento delle aliquote Iva già dal 2018 (per effetto dell'art. 1, comma 718, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Legge di Stabilità 2015).

Alimenti a fini medici speciali – Detrazioni (art. 5-quinquies)

Viene introdotta una detrazione Irpef – nella misura del 19 per cento - per le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 8 giugno 2001; sono peraltro esclusi quelli destinati ai lattanti (art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR).

La norma si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

Lavoratori all'estero attività e depositi – Regolarizzazione (art. 5-septies)

Sanatoria

In sede di conversione è stata introdotta una sanatoria per le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 148/2017, in violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, da soggetti fiscalmente residenti in Italia o loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Aire o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'art. 6, comma 1, lettere c) e d), del TUIR.

A tal fine occorre versare il 3 per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Il versamento può essere effettuato:

- in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2018, senza compensazione;
- in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata dev'essere effettuato entro il 30 settembre 2018. La procedura si perfeziona alla data di versamento dell'unica o ultima rata.

La norma si applica anche alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

L'istanza di regolarizzazione dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2018.

Termini di accertamento

I termini di accertamento che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione in esame.

Esclusioni

La norma non si applica alle attività e alle somme già oggetto di voluntary disclosure.

Fondo di garanzia per le PMI (art. 9)

Vengono stanziati ulteriori 300 milioni di euro per il 2017 (e 200 per l'anno prossimo) a beneficio del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 – Finanziaria 1997).

Professionisti – Partecipazione ai Confidi (art. 9-bis)

La possibilità di partecipare ai confidi viene estesa ai professionisti anche non iscritti ad albi o collegi (art. 13, commi 1 e 8, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326).

Atti di natura fiscale – Firma digitale (art. 11-bis)

Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile – relativi alle operazioni straordinarie – possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici (art. 36, comma 1-ter, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).

Cinque per mille (art. 17-ter)

A decorrere dal 2018 il cinque per mille potrà essere destinato anche a sostegno degli enti gestori delle aree protette (art. 16, comma 1-bis, Legge 6 dicembre 1991, n. 394). Le modalità attuative della norma saranno stabilite da un apposito provvedimento ministeriale.

Equo compenso (art. 19-quaterdecies)

La norma estende l'applicabilità del nuovo art. 13-bis della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in materia di equo compenso per gli avvocati – anche, in via generale, alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'art. 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi.

Pubblica amministrazione

È tenuta a garantire il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

Il 3.10.2017 il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha reso disponibili, nella sezione dedicata alle FAQ del proprio sito (<http://www.dt.mef.gov.it>), una serie di risposte a richieste di chiarimenti (FAQ), con l'obiettivo di agevolare la corretta applicazione da parte dei destinatari delle novità in materia di antiriciclaggio introdotte dal DLgs. 25.5.2017 n. 901, in vigore dal 4.7.2017².

Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento in materia.

¹ Pubblicato sul S.O. n. 28 alla G.U. 19.6.2017 n. 140.

² Quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.